



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio protezione civile, viabilità, cimiteri e sicurezza nei luoghi di lavoro

DETERMINAZIONE N. 508 in data 16 maggio 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS. 36/2023 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA VIBRAZIONI MECCANICHE MEDIANTE MISURAZIONI CON ACCELEROMETRO TRIASSALE, EX ART. 202 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA RUMORE MEDIANTE FONOMETRO, EX ART. 190 D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - SOCIETA' CRAB MEDICINA AMBIENTE S.R.L. DI BIELLA- CIG B6C4427950 .

IMPEGNO DI SPESA

(Art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Arch. Andrea BARBERO, in qualità di Responsabile Servizi Protezione civile, Viabilità e Cimiteri,

PREMESSO CHE

Necessita provvedere alla misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio e corpo intero degli addetti comunali e quello dei livelli di rumore negli ambienti di lavoro, e redigere la successiva valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008, ss.mm.ii.

Dette misurazioni, da effettuarsi con accelerometro triassale la prima, e mediante fonometro la seconda, sono un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 202 e 190 del TUSL:

Art. 202. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta **e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.**

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso **reperibili presso banche dati dell'ISPESL** o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. **Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.**

Art. 190. Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'[articolo 181](#), il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli [articoli 192, 193, 194, 195 e 196](#) ed è documentata in conformità all'[articolo 28, comma 2](#).

5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Per tale necessità è stato richiesto un preventivo di spesa, al CRAB Medicina Ambiente s.r.l., corrente in via Torino, 54 – 13900 Biella, che ha formulato, con nota prot. 13294 del 07/05/2025, un costo per le operazioni di che trattasi pari a complessivi lordi € 2799,90 (identificati nel preventivo come punti A.1.a) e A.2.a)).

Valutato che il valore economico del servizio, calcolato ai sensi dell'art 14 del D.Lvo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti e atto a definire la procedura di affidamento, risulta inferiore alla soglia di Euro 140.000,00 per la quale ai sensi dell'art. 50, c. 1, del codice l'affidamento è disposto in via diretta.

Visti inoltre:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 17, c. 1, del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 62, c. 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che *“stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;
- l'art. 62, c. 6, del D. Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che *“le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c) [...]”*.

Verificato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, non sussiste l'obbligo di svolgimento della procedura all'interno di piattaforme di approvvigionamento digitale.

Visti:

- il DURC on-line, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta, emesso con prot. INAIL_47731918 del 07/02/2025 (scadenza 07/06/2025), registrato con prot. 4073 del 11/02/2025;
- la dichiarazione resa dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13/08/2010 n. 136 assunta a prot. n. 13402 in data 07.05.2025;
- la dichiarazione di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Cossato e del codice dei dipendenti pubblici, assunta a protocollo al n. 13402 in data 07.05.2025;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e ss.mm.ii., assunta a protocollo al n. 13402 in data 07.05.2025.

Dato atto che alla procedura di affidamento è stato assegnato tramite portale ANAC il seguente codice CIG: B6C4427950;

Attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo alla Ditta nominata, come previsto all'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter aggiudicare mediante affidamento diretto il contratto di cui trattasi a CRAB Medicina Ambiente S.r.l. di Biella, l'incarico professionale come meglio indicato in premessa.

Visti:

- il D.lgs Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

Considerato che :

- risultando la presente procedura ricondotta al disposto di cui all'articolo 50, c. 1, del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento viene disposto in via diretta tramite determina a contrarre

che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi dell'art. 17, c. 1 e c. 2, del Codice;

- il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'appaltatore è attestato mediante la dichiarazione sopra citata, ai sensi dell'art. 52 del Codice;
- il possesso del requisito di idoneità professionale è attestato dal curriculum vitae dell'affidatario già acquisito in sede di altro affidamento.

Atteso dunque che il preventivo di spesa formulato da CRAB Medicina Ambiente S.r.l. di Biella è stato ritenuto congruo per la stazione appaltante, si può quindi procedere con l'affidamento del servizio in questione.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 345 in data 31 marzo 2025;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 334 in data 31 marzo 2025 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 70 del 11 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la Deliberazione G.C. n. 231 del 19 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027.

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con relativi riferimenti e richiami.
2. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 36/2023, il servizio professionale di redazione del documento di valutazioni dei rischi da vibrazioni meccaniche mediante misurazioni con accelerometro triassale, ex art 202, d.lgs. 81/2008, ss.mm.ii., e da rumore, ex art. 190 medesimo decreto, al CRAB Medicina Ambiente s.r.l., corrente in via Torino, 54 – 13900 Biella, in forza di preventivo di spesa formulato con nota prot. 13294, del 07/05/2025, un costo per le operazioni di che trattasi pari a complessivi lordi € 2.799,90 (identificati nel preventivo come punti A.1.a) e A.2.a)).
3. Di impegnare a favore della società predetta CRAB Medicina Ambiente s.r.l e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato :

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
€.2.799,90	250/19	SERVIZIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SPESE DIVERSE	01.06.1.103	2025

4. Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di redazione di valutazione dei rischi per esposizione a rumore e vibrazioni meccaniche mediante misurazioni con accelerometro triassiale ex art. 202 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e valutazione dei rischi da rumore mediante fonometro ex. Art. 190 del D.Lgs. 81/2008;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi professionali di cui al punto precedente;
 - il valore economico delle prestazioni è pari ad Euro 2799,90 comprensiva di IVA;
 - l'obbligazione verrà perfezionata ai sensi del disposto dell'art. 18, c. 1, del D. Lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
 - le clausole ritenute essenziali, sono contenute nel presente atto, nella lettera di affidamento e nell'offerta economica;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, c. 1, del D.Lgs n. 36/2003, recante Codice dei contratti pubblici e atto a definire la procedura di affidamento.
5. Di pubblicare ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D.Lgs n. 36/2023 il presente atto sul sito Web del Comune di Cossato, all'Albo pretorio e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" ("provvedimenti") dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione presso la piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma telematica PCP di Anac.
6. Dato atto che alla procedura di affidamento è stato assegnato tramite portale ANAC il seguente codice CIG: B6C4427950;
7. Di dare atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
9. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente agli allegati, all'Ufficio Gestione Economico Finanziaria e Controllo Gestione, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Uffici Viabilità e Cimiteri
*Arch. Paola POLO**

IL RESPONSABILE

Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri
*Arch. Andrea BARBERO **

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n.2025/1143

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*Dr. Alessio FORGIARINI **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.